*SERIE GENERALE*

*Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b*
*Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma*

**Anno 144° — Numero 8**

# GAZZETTA UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* **Roma - Sabato, 11 gennaio 2003** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

*La* **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

**1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
**2ª Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
**3ª Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
**4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

## AVVISO AGLI ABBONATI

**Si informano gli abbonati che si sta predisponendo l'invio dei bollettini di conto corrente postale «premarcati» per il rinnovo degli abbonamenti 2003 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Allo scopo di facilitare le operazioni di rinnovo, si prega di attendere e di utilizzare i suddetti bollettini. Qualora non si desideri rinnovare l'abbonamento è necessario comunicare, con cortese sollecitudine, la relativa disdetta a mezzo fax al numero 06-85082520.**

## SOMMARIO

# LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 10 gennaio 2003, n. 1. *(Raccolta 2003).*

**Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 novembre 2002, n. 251, recante misure urgenti in materia di amministrazione della giustizia.**

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 11 novembre 2002, n. 251, recante misure urgenti in materia di amministrazione della giustizia, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 10 gennaio 2003

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
CASTELLI, *Ministro della giustizia*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

ALLEGATO

## MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 11 NOVEMBRE 2002, N. 251

*Il Capo I è soppresso.*

*All'articolo 5:*

*il comma 1 è sostituito dal seguente:*

« 1. Al fine di assicurare il necessario supporto tecnico all'attività del Governo in occasione del semestre di Presidenza italiana dell'Unione europea, il numero massimo dei magistrati che possono essere collocati fuori dal ruolo organico della magistratura per essere destinati al Ministero della giustizia, ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, è elevato da 50 a 62 unità fino al 30 giugno 2004 ».

*La rubrica del Capo II è sostituita dalla seguente:*

« Disposizioni in tema di magistrati collocati fuori dal ruolo organico della magistratura ».

*All'articolo 6:*

*al comma 1, capoverso 3-*ter, *lettera f), le parole:* « decreto di rinvio » *sono sostituite dalle seguenti:* « ordinanza di rinvio »;

*dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:*

« 1-*bis*. Al comma 4 dell'articolo 11 della legge n. 374 del 1991, le parole: "e 3-*bis*" sono sostituite dalle seguenti: ", 3-*bis* e 3-*ter*" ».

*L'articolo 8 è sostituito dal seguente:*

« ART. 8. – *1.* Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 6 del presente decreto, valutati in 103.433 euro per l'anno 2002 ed in 827.464 euro annui a decorrere dall'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

*2.* Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

*3.* Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio dell'attuazione del presente decreto, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 11-*ter*, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni ».

*L'Allegato A è soppresso.*

LAVORI PREPARATORI

*Camera dei deputati* (atto n. 3381):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (BERLUSCONI) e dal Ministro della giustizia (CASTELLI) il 13 novembre 2002.

Assegnato alla II commissione (Giustizia), in sede referente, il 18 novembre 2002 con il parere del Comitato per la legislazione e delle commissioni I, V, VIII, XI e XIV.

Esaminato dalla II commissione, in sede referente, il 26, 27 e 28 novembre 2002.

Esaminato in aula il 2 e 3 dicembre 2002 e approvato il 4 dicembre 2002.

*Senato della Repubblica* (atto n. 1876):

Assegnato alla 2ª commissione (Giustizia), in sede referente, il 6 dicembre 2002 con il parere delle commissioni 1ª, 5ª e 13ª, della Giunta per gli affari delle Comunità europee e Parlamentare per le questioni regionali.

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 10 dicembre 2002.

Esaminato dalla 2ª commissione, in sede referente, il 10, 11 e 12 dicembre 2002.

Esaminato in aula il 12, 19 dicembre 2002 ed approvato con modificazioni il 21 dicembre 2002.

*Camera dei deputati* (atto n. 3381-B):

Assegnato alla II commissione (Giustizia), in sede referente, il 22 dicembre 2002 con parere del Comitato per la legislazione.

Esaminato dalla II commissione il 22 dicembre 2002.

Esaminato in aula il 22 ed approvato il 23 dicembre 2002.

———

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 11 novembre 2002, n. 251, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 265 del 12 novembre 2002.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione e corredato delle relative note è pubblicato in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 21.

**02G0328**

# DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 novembre 2002.

**Attribuzione di un assegno straordinario vitalizio in favore del sig. Luigi Malè.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 440, concernente l'istituzione di un assegno vitalizio a favore di cittadini che abbiano illustrato la Patria e che versino in stato di particolare necessità;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Ritenuto di attribuire un assegno straordinario vitalizio in favore del sig. Luigi Malè, che possiede i requisiti previsti dalla predetta legge istitutiva, di € 15.000,00 annui;

Su conforme deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'8 novembre 2002;

Considerato che sono state rese le prescritte comunicazioni al Presidente del Senato della Repubblica ed al Presidente della Camera dei deputati;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

A decorrere dall'8 novembre 2002, è attribuito un assegno straordinario vitalizio dell'importo annuo di € 15.000,00 al sig. Luigi Malè, nato a Viterbo il 25 febbraio 1929.

La relativa spesa farà carico allo stanziamento iscritto al capitolo 230 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno 2002 ed ai corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 18 novembre 2002

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

*Registrato alla Corte dei conti il 9 dicembre 2002*
*Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 13, foglio n. 278*

**03A00186**

# DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

## MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 9 gennaio 2003.

**Tasso di riferimento determinato per il periodo 1° gennaio-30 giugno 2003, relativamente alle operazioni a tasso variabile, effettuate dagli enti locali ai sensi dei decreti-legge 1° luglio 1986, n. 318, 31 agosto 1987, n. 359 e 2 marzo 1989, n. 66, nonché della legge 11 marzo 1988, n. 67.**

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO - UFFICIO VI

Visti l'art. 9 del decreto-legge 1° luglio 1986, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 488, l'art. 9 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 440, nonché l'art. 22 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, ai sensi dei quali è demandato al Ministro del tesoro il compito di determinare periodicamente, con proprio decreto, le condizioni massime o altre modalità applicabili ai mutui da concedersi agli enti locali territoriali, al fine di ottenere una uniformità di trattamento;

Visto l'art. 13 del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38, il quale richiama per l'anno 1990 le disposizioni sui mutui agli enti locali di cui al citato art. 22 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66;

Visto l'art. 13, comma 13, della legge 11 marzo 1988, n. 67, come modificato dall'art. 4 del decreto-legge 4 marzo 1989, n. 77, convertito dalla legge 5 maggio 1989, n. 160, il quale prevede il concorso dello Stato nel pagamento degli interessi sui mutui che i comuni già impegnati nella costruzione di sistemi ferroviari passanti sono autorizzati ad assumere, fino alla concorrenza di lire 700 miliardi, per il parziale finanziamento delle opere;

Visti i decreti ministeriali del 28 giugno 1989, del 26 giugno 1990, del 25 marzo 1991 e del 24 giugno 1993, concernenti le modalità di determinazione del tasso di riferimento variabili per i mutui di cui alle leggi suindicate;

Visto il decreto ministeriale 23 dicembre 1998 con il quale è stabilito che, a partire dal 30 dicembre 1998, il tasso RIBOR è sostituito dall'EURIBOR;

Ritenuta la necessità di fissare il costo della provvista per le operazioni di cui al decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, e ai decreti ministeriali del 25 marzo 1991 e del 24 giugno 1993 stipulate negli anni 1999 e 2000;

Visto il decreto ministeriale del 10 maggio 1999, recante «Determinazione del costo globale annuo massimo per le operazioni di mutuo effettuate dagli enti locali ai sensi del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito dalla legge 24 aprile 1989, n. 144» e, in particolare, l'art. 4, il quale prevede che le disposizioni del decreto medesimo si applicano ai contratti di mutuo stipulati successivamente alla sua entrata in vigore;

Viste le misure del tasso EURIBOR 365/360 a tre mesi e ACT/360 a tre mesi rilevate per il mese di novembre 2002 sul circuito Reuters, pari rispettivamente a 3,167% e 3,124%;

Vista la lettera del 23 dicembre 2002, con la quale la Banca d'Italia ha comunicato i dati relativi ai parametri da utilizzare per la determinazione del tasso di riferimento per i predetti mutui per il periodo 1° gennaio-30 giugno 2003;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. Per il periodo 1° gennaio-30 giugno 2003 il costo della provvista da utilizzarsi per operazioni di mutuo di cui alle leggi citate in premessa, regolate a tasso variabile, è pari a:

*a)* 3,75% per le operazioni di cui ai decreti-legge 1° luglio 1986, n. 318 e 31 agosto 1987, n. 359, nonché per quelle di cui alla legge 11 marzo 1988, n. 67;

*b)* 4,00% per le operazioni di cui al decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, e relativo decreto ministeriale di attuazione del 28 giugno 1989;

*c)* 4,10% per le operazioni di cui al decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, e relativo decreto ministeriale di attuazione del 26 giugno 1990;

*d)* 3,95% per le operazioni di cui al decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, e ai decreti ministeriali del 25 marzo 1991 e del 24 giugno 1993 stipulate entro il 30 dicembre 1998;

*e)* 3,95% per le operazioni di cui al decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, e ai decreti ministeriali del 25 marzo 1991 e del 24 giugno 1993 stipulate nel periodo 31 dicembre 1998-28 maggio 1999.

2. Al costo della provvista va aggiunta la commissione onnicomprensiva tempo per tempo in vigore nel periodo in cui sono state effettuate le operazioni di cui al presente decreto. La misura della commissione rimane fissa per tutta la durata dell'operazione.

Art. 2.

Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano ai contratti di mutuo stipulati anteriormente al 29 maggio 1999, data di entrata in vigore del decreto ministeriale 10 maggio 1999 richiamato in premessa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 gennaio 2003

p. *Il direttore generale:* CARPENTIERI

**03A00265**

## MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 29 novembre 2002.

**Riconoscimento alla dott.ssa Telebak Calovic Vera di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico specialista in medicina fisica e riabilitazione.**

### IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale la dott.ssa Telebak Calovic Vera, cittadina serba ha chiesto il riconoscimento del titolo di specializzazione in medicina fisica e riabilitazione, conseguito in data 27 giugno 1977 presso la facoltà di medicina di Belgrado, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di medico specialista in medicina fisica e riabilitazione;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Acquisito il parere della Conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319 del 1994, nella riunione del 24 ottobre 2002;

Ritenuto che il titolo professionale di medico specialista in possesso della richiedente soddisfa i requisiti previsti dalla normativa vigente;

Visto il decreto in pari data con il quale è stato riconosciuto il titolo di medico conseguito dalla richiedente in Serbia;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di specializzazione in medicina fisica e riabilitazione, rilasciato nell'anno 1977 dalla facoltà di medicina di Belgrado alla dott.ssa Telebak Calovic Vera, cittadina serba, nata a Cacak (Serbia) l'8 maggio 1946, è riconosciuto ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento delle attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale nei limiti consentiti dalla vigente legislazione in materia.

2. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modifiche, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

3. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 novembre 2002

*Il direttore generale:* MASTROCOLA

**03A00190**

DECRETO 29 novembre 2002.

**Riconoscimento alla sig.ra Telebak Calovic Vera di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.**

### IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale la sig.ra Telebak Calovic Vera, cittadina serba, ha chiesto il riconoscimento del titolo di dottore in medicina, conseguito in data 18 marzo 1971 presso l'Università di Belgrado, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di

formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Acquisito il parere della Conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319 del 1994, nella riunione del 24 ottobre 2002;

Ritenuto che il titolo professionale di dottore in medicina in possesso della richiedente soddisfa i requisiti previsti dalla normativa vigente;

Considerato che l'esercizio professionale di medico chirurgo è subordinato all'iscrizione all'albo dei medici chirurghi e odontoiatri;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di dottore in medicina, rilasciato in data 18 marzo 1971 dall'Università di Belgrado - facoltà di medicina alla sig.ra Telebak Calovic Vera, nata a Cacak (Serbia), l'8 maggio 1946, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

2. La dott.ssa Telebak Calovic Vera è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di medico chirurgo, previa iscrizione all'ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente ed accertamento da parte dell'ordine stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modifiche, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 novembre 2002

*Il direttore generale:* MASTROCOLA

**03A00191**

DECRETO 11 dicembre 2002.

**Revoca del decreto 16 giugno 1999, n. 3309, recante: «Revoca del riconoscimento dell'acqua minerale naturale "Fonte Garbarino di Lurisia" in comune di Roccaforte Mondovì per la bibita *in situ* e per l'imbottigliamento e la vendita».**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVENZIONE

Visto il decreto dirigenziale 16 giugno 1999, n. 3309, con il quale sono stati revocati il decreto ministeriale 30 marzo 1940, n. 13486, di autorizzazione alla vendita dell'acqua minerale «Fonte Garbarino di Lurisia» di Roccaforte Mondovì (Cuneo) nonché il nulla osta 28 ottobre 1939, n. 14394, limitatamente all'uso di bibita in sito della stessa acqua minerale;

Vista la nota dell'assessorato alla sanità della regione Piemonte del 9 aprile 2002, n. 5361/29/4, con la quale si comunica la sottoscrizione di un accordo tra la stessa regione e la società «Lurisia acque minerali», titolare dell'acqua minerale naturale «Fonte Garbarino», finalizzato a garantire la salute dei lavoratori e degli utilizzatori dell'acqua minerale e rivolto ad ottenere, previo abbattimento della concentrazione di radon, la revoca del sopracitato decreto dirigenziale;

Esaminata la documentazione allegata alla suddetta nota regionale ed in particolare la relazione tecnica relativa alle misurazioni della radioattività effettuate dall'ARPA - Dipartimento provinciale di Cuneo, dalle quali «si evince che gli accorgimenti tecnici e le procedure operative attuate dalla società possono essere ritenute soddisfacenti per ridurre la concentrazione di radon»;

Visto il regio decreto 28 settembre 1919, n. 1924;

Visto il decreto ministeriale 20 gennaio 1927;

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105;

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542, come modificato dal decreto ministeriale 31 maggio 2001;

Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339;

Visto il parere della III sezione del Consiglio superiore di sanità, espresso nella seduta del 18 giugno 2002 «favorevole a consentire nuovamente, previo abbattimento della concentrazione di radon secondo le procedure operative e gli accorgimenti tecnici descritti dall'ARPA, l'utilizzazione dell'acqua minerale Fonte Garbarino per l'imbottigliamento e per la bibita *in situ*»;

Considerato che in merito alle problematiche connesse all'uso di acque minerali radioattive negli stabilimenti termali, la III sezione del Consiglio superiore di sanità, nella seduta del 18 giugno 2002, in attesa di una normativa specifica in ambito nazionale e/o europeo, ha ritenuto di proporre il valore massimo accettabile di 100 Bq/l di $^{222}$Radon per l'acqua minerale termale imbottigliata e il valore massimo accettabile di 500 Bq/l di $^{222}$Radon per la bibita *in situ*;

Acquisito il parere dell'ufficio legislativo, espresso con nota del 28 novembre 2002;

Vista la legge 3 agosto 2001, n. 317, di conversione del decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217;

Preso atto della disposizione ministeriale impartita con nota del 13 marzo 2002, protocollo n. 533 del 14 marzo 2002;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il proprio decreto 30 maggio 2002;

Decreta:

Art. 1.

Il decreto dirigenziale 16 giugno 1999, n. 3309, è revocato.

Art. 2.

È consentita l'utilizzazione dell'acqua minerale «Fonte Garbarino di Lurisia» per la bibita *in situ* e per l'imbottigliamento e la vendita, previo abbattimento della concentrazione di radon e nel rispetto dei valori massimi accettabili di concentrazione di 100 Bq/l di $^{222}$Radon per l'acqua minerale termale imbottigliata e di 500 Bq/l di $^{222}$Radon per la bibita *in situ*.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato alla Commissione delle Comunità europee.

Art. 4.

Il presente decreto sarà trasmesso alla ditta titolare ed inviato in copia al presidente della giunta regionale per i provvedimenti di competenza.

Roma, 11 dicembre 2002

p. *Il direttore generale:* FILIPPETTI

**03A00185**

## MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

DECRETO 10 settembre 2002.

**Istituzione e abolizione del biglietto cumulativo per l'ingresso nel Museo degli Argenti, Giardino di Boboli e Museo delle Porcellane di Firenze.**

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL PATRIMONIO STORICO ARTISTICO
E DEMOETNOANTROPOLOGICO - SERVIZIO III

Visto il decreto ministeriale 11 dicembre 1997, n. 507, recante norme per l'istituzione del biglietto di ingresso ai monumenti, musei, gallerie, scavi di antichità, parchi e giardini monumentali dello Stato;

Visto il decreto ministeriale 28 settembre 1999, n. 375, recante modifiche al decreto ministeriale 11 dicembre 1997, n. 507;

Visto l'art. 100 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, concernente il testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali emanato a norma dell'art. 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 2000, n. 441, concernente il regolamento recante norme di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali;

Visto il decreto ministeriale 5 marzo 2002 concernente la costituzione del Comitato per i biglietti di ingresso musei previsto dal citato regolamento ex decreto ministeriale n. 507/1997;

Vista la proposta di cui alla scheda riassuntiva allegata alla nota n. 12404 del 2 settembre 2002 della Soprintendenza speciale per il polo museale fiorentino concernente la revisione del biglietto d'ingresso nel Museo degli Argenti, delle Porcellane e nel Giardino di Boboli per consentire una razionalizzazione degli accessi di Palazzo Pitti a Firenze, aumentando inoltre l'orario di visita delle collezioni espositive;

Considerata in particolare la proposta di istituire un unico biglietto di € 4,00 per l'ingresso nel Museo degli Argenti, delle Porcellane e nel Giardino di Boboli, allo scopo di incrementare in particolare la visita del Museo degli Argenti, permettendone l'accesso anche di pomeriggio con visite accompagnate e di abolire, contestualmente, il biglietto di € 2,00 per l'ingresso nel Giardino di Boboli e quello cumulativo di € 3,00 per l'ingresso nel Museo Argenti, delle Porcellane e Boboli;

Sentito il Comitato biglietti ingresso musei che nella riunione del 3 settembre 2002 ha espresso parere favorevole alla proposta in via sperimentale per un anno;

Preso atto della necessità di accogliere la suddetta proposta;

Decreta:

Per la durata sperimentale di un anno è istituito un biglietto cumulativo di € 4,00 per l'ingresso nel Museo degli Argenti, nel Museo delle Porcellane e nel Giardino di Boboli in Firenze.

Sono contestualmente aboliti il biglietto d'ingresso di € 2,00 per l'ingresso a Boboli e quello cumulativo di € 3,00 attualmente in vigore per la visita del Museo Argenti, delle Porcellane e Boboli.

Il presente decreto sarà inoltrato alla registrazione degli organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 10 settembre 2002

*Il direttore generale:* SERIO

**03A00164**

## MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 22 novembre 2002.

**Riconoscimento al prof. Carlos Bayon Rodriguez di titolo di formazione acquisito nella Comunità europea quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di insegnante.**

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI

Visti: la legge 7 agosto 1990, n. 241; la legge 19 novembre 1990, n. 341; il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto del Presidente della Repubblica del 31 luglio 1996, n. 471; il decreto ministeriale n. 39 del 30 gennaio 1998; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; l'art. 4, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Viste l'istanza, presentata ai sensi dell'art. 12, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 115, di riconoscimento del titolo di formazione professionale per l'insegnamento acquisito nella Comunità europea dal cittadino comunitario sotto indicato, nonché la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 10 del citato decreto legislativo n. 115, relativa al detto, del pari sotto indicato titolo di formazione;

Rilevato, in base a quanto comprovato da apposita documentazione, che il riconoscimento è richiesto ai fini dell'esercizio della professione corrispondente (art. 1, comma 2, del citato decreto legislativo n. 115) a quella cui l'interessato è abilitato nel Paese che ha rilasciato il titolo (art. 1, comma 1, citato decreto legislativo n. 115);

Rilevato che l'esercizio della professione in argomento è subordinato, sia nell'altro Paese che in Italia (art. 1, comma 3, ed art. 2 del citato decreto legislativo n. 115), al possesso di una formazione comprendente un ciclo di studi post-secondari di durata minima di tre anni;

Vista la documentazione prodotta relativa: alle materie sulle quali verte la formazione attestata dal titolo professionale; alle attività comprese nella professione cui si riferisce il titolo;

Visto il decreto direttoriale datato 29 marzo 2002 (prot. n. 6465) di riconoscimento, subordinatamente al superamento di prova relativa alla conoscenza della lingua italiana, del titolo di formazione professionale in argomento;

Vista la nota datata 12 settembre 2002 (prot. n. 2350/A/B20) e relativi allegati con la quale l'ufficio scolastico regionale per il Piemonte ha comunicato che l'interessato ha sostenuto con esito favorevole la suddetta prova;

Ritenuto, conformemente alla valutazione espressa in sede di conferenza di servizi nella seduta del 25 gennaio 2002, indetta per quanto prescrive l'art. 12, comma 4, del citato decreto legislativo n. 115, che sussistono i presupposti per il riconoscimento atteso che il titolo posseduto dall'interessato, come integrato dalla detta prova, comprova una formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 115;

Decreta:

1. Il diploma di istruzione superiore «Maestro - especialidad de educaciòn especial», rilasciato dall'Università di Leòn in data 7 luglio 1998, posseduto dal cittadino comunitario:

cognome: Bayon Rodriguez;

nome: Carlos;

nato a: Leòn (Spagna) l'8 ottobre 1969;

nazionalità: spagnola;

comprovante una formazione professionale al cui possesso la legislazione dal Paese membro della Comunità europea che lo ha rilasciato subordina l'esercizio della professione di insegnante, costituisce, per il medesimo, ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, come integrato dalla prova citata in premessa, titolo di abilitazione all'esercizio in Italia della professione di docente nelle scuole elementari.

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 12, comma 7, del citato decreto legislativo n. 115, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 22 novembre 2002

*Il direttore generale:* CRISCUOLI

**03A00193**

# DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

## AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 27 dicembre 2002.

**Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio locale di Genova 3.**

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LIGURIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto

Dispone:

1. È accertato l'irregolare funzionamento dell'ufficio locale di Genova 3 nel giorno 6 dicembre 2002.

*Motivazioni.*

L'Ufficio locale di Genova 3 ha comunicato, con nota n. 59199 del 13 dicembre 2002 l'irregolare funzionamento dell'ufficio nel giorno 6 dicembre 2002 a causa della massiccia adesione del personale allo sciopero indetto dalle organizzazioni sindacali nello stesso giorno.

Il Garante del contribuente, con nota n. 999 del 28 dicembre 2002, ai sensi dell'art. 10, comma 1, lettera *A)* del decreto legislativo n. 32/2001, ha espresso parere favorevole.

Preso atto di quanto sopra, è stato disposto il presente provvedimento per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana per la relativa sospensione e proroga dei termini.

*Riferimenti normativi.*

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498 convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770 e successive modifiche.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (articoli 11 e 13, comma 1);

Regolamento d'amministrazione dell'Agenzia delle entrate (articoli 4 e 7, comma 1)

Genova, 27 dicembre 2002

p. *Il direttore regionale:* BONFANTI

03A00212

PROVVEDIMENTO 2 gennaio 2003.

**Approvazione del modello di dichiarazione riservata delle attività emerse, ai sensi dell'art. 6 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282.**

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento,

Dispone:

1. *Approvazione del modello di dichiarazione riservata delle attività emerse.*

1.1. È approvato il modello di dichiarazione riservata delle attività emerse, con le relative istruzioni per la compilazione, da utilizzare entro il 30 giugno 2003 ai sensi dell'art. 6 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282.

1.2. Il modello di cui al punto 1.1. è composto dal quadro *A*, concernente i dati del soggetto che procede al rimpatrio/regolarizzazione, dal quadro *B*, relativo ai dati del legale rappresentante del soggetto che procede al rimpatrio/regolarizzazione, dal quadro *C*, concernente le attività rimpatriate detenute all'estero alla data del 1° agosto 2001 e/o le attività regolarizzate detenute all'estero alla data del 27 settembre 2001, dal quadro *D*, riguardante il conferimento di incarichi, dal quadro *E*, relativo alla presentazione della dichiarazione riservata, nonché dal quadro *F*, concernente la distinta delle attività rimpatriate detenute all'estero alla data del 1° agosto 2001 e/o delle attività regolarizzate detenute all'estero alla data del 27 settembre 2001.

2. *Reperibilità del modello e autorizzazione alla stampa.*

2.1. Il modello di cui al punto 1 è reso disponibile gratuitamente in formato elettronico e può essere prelevato dai siti Internet www.finanze.it e www.agenziaentrate.it

2.2. Il modello di cui al punto 1 può essere altresì prelevato da altri siti Internet a condizione che lo stesso sia conforme per struttura e sequenza a quello approvato con il presente provvedimento e rechi l'indirizzo del sito dal quale è stato prelevato nonché gli estremi del presente provvedimento.

2.3. Il modello di cui al punto 1 può essere riprodotto con stampa monocromatica realizzata in colore nero mediante l'utilizzo di stampanti laser o di altri tipi di stampanti, che comunque garantiscano la chiarezza e la leggibilità del modello stesso nel tempo.

*Motivazioni.*

L'art. 6, comma 1, del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, ha stabilito, tra l'altro, che le disposizioni del Capo III del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, nonché dell'art. 1, comma 2-*bis*, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, si applicano alle operazioni di rimpatrio e regolarizzazione effettuate tra il 1° gennaio 2003 e il 30 giugno 2003, fatte salve talune disposizioni previste dal medesimo comma 1 del citato art. 6.

In particolare, il comma 1, lettera *a)*, del predetto art. 6, prevede che la somma dovuta a seguito delle predette operazioni deve essere corrisposta esclusivamente in denaro e l'importo è pari al 4% del totale delle attività emerse oggetto della dichiarazione riservata. Inoltre, ai sensi del comma 6 del medesimo art. 6, è stabilito che relativamente alle operazioni di rimpatrio e di regolarizzazione effettuate entro il 16 marzo 2003 la somma da versare è pari al 2,5% dell'importo dichiarato.

Pertanto, atteso che lo stesso art. 6 dispone, al comma 1, lettera *c)*, che il modello di dichiarazione riservata debba essere approvato entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge n. 282/2002, il presente provvedimento approva il nuovo modello di dichiarazione riservata delle attività emerse ai sensi delle predette disposizioni.

Si riportano i riferimenti normativi del presente provvedimento.

*Attribuzioni del direttore dell'Agenzia delle entrate.*

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera *a)*; art. 73, comma 4);

statuto dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1);

regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1);

decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000, concernente disposizioni recanti le modalità di avvio delle agenzie fiscali e l'istituzione del ruolo speciale provvisorio del personale dell'Amministrazione finanziaria a norma degli articoli 73 e 74 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

*Disciplina normativa di riferimento.*

Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, concernente l'istituzione e la disciplina dell'imposta sul valore aggiunto;

decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, concernente disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi;

decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, di approvazione del testo unico delle imposte sui redditi;

decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, recante rilevazione a fini fiscali di taluni trasferimenti da e per l'estero di denaro, titoli e valori;

decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, recante riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale e dei redditi diversi;

decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, recante provvedimenti urgenti per limitare l'uso del contante e dei titoli al portatore nelle transazioni e prevenire l'utilizzazione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio;

decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, e successive modificazioni, recante disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale;

decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, concernente la nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto;

decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, recante disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro, in materia di tassazione dei redditi di natura finanziaria, di emersione di attività detenute all'estero, di cartolarizzazione e di altre operazioni finanziarie;

decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, recante disposizioni urgenti per il completamento delle operazioni di emersione di attività detenute all'estero e di lavoro irregolare;

decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, recante disposizioni urgenti in materia di adempimenti comunitari e fiscali, di riscossione e di procedure di contabilità.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 gennaio 2003

p. *Il direttore dell'Agenzia:* BEFERA

# DICHIARAZIONE RISERVATA DELLE ATTIVITÀ EMERSE

AI SENSI DELL'ARTICOLO 6 DEL DECRETO-LEGGE 24 DICEMBRE 2002, N. 282

Spett.le ____________________

____________________

____________________

**QUADRO A - DATI DEL SOGGETTO CHE PROCEDE AL RIMPATRIO/REGOLARIZZAZIONE**

CODICE FISCALE

COGNOME O DENOMINAZIONE | NOME

DATA DI NASCITA | SESSO M F | COMUNE DI NASCITA | PROVINCIA

RESIDENZA COMUNE | PROVINCIA | INDIRIZZO

**QUADRO B - DATI DEL LEGALE RAPPRESENTANTE DEL SOGGETTO CHE PROCEDE AL RIMPATRIO/REGOLARIZZAZIONE**

CODICE FISCALE

COGNOME O DENOMINAZIONE | NOME

DATA DI NASCITA | SESSO M F | COMUNE DI NASCITA | PROVINCIA

RESIDENZA COMUNE | PROVINCIA | INDIRIZZO

**QUADRO C - ATTIVITÀ RIMPATRIATE DETENUTE ALL'ESTERO ALLA DATA DEL 1° AGOSTO 2001 E/O ATTIVITÀ REGOLARIZZATE DETENUTE ALL'ESTERO ALLA DATA DEL 27 SETTEMBRE 2001**

| | | |
|---|---|---|
| **C1** | A) Denaro | |
| **C2** | B) Attività finanziarie | |
| **C3** | C) Altre attività | |
| **C4** | Totale attività soggette al pagamento della somma ex art. 6 del D.L. n. 282/2002 | |
| **C5** | Somma dovuta pari al 2,5% di C4 (operazioni effettuate entro il 16 marzo 2003) | |
| **C6** | Somma dovuta pari al 4% di C4 (operazioni effettuate entro il 30 giugno 2003) | |

**QUADRO D - CONFERIMENTO DI INCARICHI**

Conferisco l'incarico di ricevere in deposito le attività rimpatriate di cui al quadro F e di versare la somma di cui all'art. 6 del D.L. n. 282/2002.

DATA

FIRMA DEL DICHIARANTE O DEL SUO LEGALE RAPPRESENTANTE

**QUADRO E - PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE RISERVATA**

Si attesta di aver ricevuto in data odierna la presente dichiarazione riservata, che si compone di n. modelli, incluso il presente, e di n. allegati.

DATA

FIRMA DELL'INTERMEDIARIO

# DICHIARAZIONE RISERVATA DELLE ATTIVITÀ EMERSE

**QUADRO F - DISTINTA DELLE ATTIVITÀ RIMPATRIATE DETENUTE ALL'ESTERO ALLA DATA DEL 1° AGOSTO 2001 E/O DELLE ATTIVITÀ REGOLARIZZATE DETENUTE ALL'ESTERO ALLA DATA DEL 27 SETTEMBRE 2001**

CODICE FISCALE del soggetto che procede al rimpatrio/regolarizzazione

Modello n.

| ATTIVITÀ | ATTIVITÀ RIMPATRIATE | ATTIVITÀ REGOLARIZZATE MANTENUTE ALL'ESTERO | | | TOTALE |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Intermediario A | Intermediario B | Intermediario C | |
| | Importo | Importo | Importo | Importo | |
| **A) Denaro** | | | | | |
| F1 - denaro | [1] | | | | [2] |
| **B) Attività finanziarie** | | | | | |
| F2 - azioni | [1] | | | | [2] |
| F3 - partecipazioni | [1] | | | | [2] |
| F4 - altri valori mobiliari | [1] | | | | [2] |
| TOTALE ATTIVITÀ FINANZIARIE RIMPATRIATE [3] | | | | | |
| TOTALE ATTIVITÀ FINANZIARIE EMERSE | | | | | [4] |
| | | Paese estero | Paese estero | Paese estero | |
| **C) Altre attività** | | | | | |
| F5 - beni immobili e diritti immobiliari | | | | | |
| F6 - altri investimenti | | | | | |
| TOTALE ALTRE ATTIVITÀ REGOLARIZZATE | | | | | [5] |

| | | | |
|---|---|---|---|
| INTERMEDIARIO A DENOMINAZIONE | SEDE SOCIALE | FILIALE | PAESE ESTERO |
| INTERMEDIARIO B DENOMINAZIONE | SEDE SOCIALE | FILIALE | PAESE ESTERO |
| INTERMEDIARIO C DENOMINAZIONE | SEDE SOCIALE | FILIALE | PAESE ESTERO |

Comunicazione agli intermediari ex art. 14, comma 8, del D.L. n. 350/2001
(facoltà di comunicare eventuali redditi percepiti fino alla data di presentazione della dichiarazione riservata)

Comunicazione agli intermediari ex art. 14, comma 5-bis, del D.L. n. 350/2001
(facoltà di considerare il valore dichiarato delle attività finanziarie quale costo fiscalmente riconosciuto)

Attesto che:

alla data del 1° agosto 2001 detenevo fuori dal territorio dello Stato le attività rimpatriate;

alla data del 27 settembre 2001 detenevo fuori dal territorio dello Stato le attività regolarizzate.

FIRMA DEL DICHIARANTE O DEL SUO LEGALE RAPPRESENTANTE

DATA

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA

# DICHIARAZIONE RISERVATA DELLE ATTIVITÀ EMERSE

AI SENSI DELL'ARTICOLO 6 DEL DECRETO-LEGGE 24 DICEMBRE 2002, N. 282

## 1. Ambito soggettivo

La dichiarazione riservata delle attività emerse, prevista dall'art. 6 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282 , (di seguito "*decreto*"), deve essere presentato dalle persone fisiche, dagli enti non commerciali, dalle società semplici e dalle associazioni equiparate che, ai sensi del capo III del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito dalla legge 23 novembre 2001, n. 409 e successive modificazioni, vogliono far emergere attività comunque detenute fuori dal territorio dello Stato senza l'osservanza delle disposizioni di cui al decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito dalla legge 4 agosto 1990, n. 227 e successive modificazioni.

## 2. Attività oggetto di dichiarazione

Sono oggetto di dichiarazione il denaro, le altre attività finanziarie, le attività immobiliari e gli altri investimenti, comunque detenuti fuori dal territorio dello Stato senza l'osservanza delle disposizioni di cui al citato D.L. n. 167 del 1990, per i quali è effettuato il rimpatrio e/o la regolarizzazione tra il 1° gennaio 2003 e il 30 giugno 2003. Debbono essere dichiarate:

i. le attività (denaro e altre attività finanziarie) detenute all'estero alla data del 1° agosto 2001, che sono trasferite in Italia al momento della dichiarazione;

ii. le attività (denaro, altre attività finanziarie, attività immobiliari, altri investimenti) detenute all'estero alla data del 27 settembre 2001, che rimangono fuori dal territorio dello Stato.

Di seguito, il termine "rimpatrio" viene usato con riferimento alle attività di cui al punto i. e il termine "regolarizzazione" viene usato con riferimento a quelle di cui al punto ii.

## 3. Modalità di presentazione della dichiarazione

I soggetti di cui al punto 1. presentano la dichiarazione riservata, indipendentemente dal rispettivo domicilio fiscale, ad un intermediario residente in Italia o ad una stabile organizzazione in Italia di un intermediario non residente. Sono intermediari, ai sensi dell'art. 11, comma 1, lett. *b)*, del D.L. n. 350 del 2001:

*a)* le banche italiane;

*b)* le società d'intermediazione mobiliare previste dall'art. 1, comma 1, lett. *e)*, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

*c)* le società di gestione del risparmio previste dall'art. 1, comma 1, lett. *o)*, del predetto testo unico, limitatamente alle attività di gestione su base individuale di portafogli di investimento per conto terzi;

*d)* le società fiduciarie di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966;

*e)* gli agenti di cambio iscritti nel ruolo unico previsto dall'art. 201 del predetto testo unico;

*f)* la Poste italiane S.p.A.;

*g)* le stabili organizzazioni in Italia di banche e di imprese di investimento non residenti.

Gli intermediari devono rilasciare al soggetto dichiarante copia della presente dichiarazione, firmata dal dichiarante e dall'intermediario.

Secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 1, del *decreto* la dichiarazione riservata deve essere presentata entro il 30 giugno 2003.

## 4. Guida alla compilazione

La dichiarazione riservata deve essere prodotta in quattro esemplari: il primo per l'intermediario, il secondo da restituire quale ricevuta al dichiarante al momento della presentazione, il terzo e il quarto per le eventuali esigenze dell'intermediario ai fini della documentazione delle operazioni di trasferimento delle attività in caso di rimpatrio delle stesse.

In alto a destra del modello devono essere riportati i dati relativi alla denominazione e alla sede della banca o di altro intermediario al quale viene presentata la dichiarazione.

Gli importi devono essere indicati in euro arrotondando all'unità, per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a 50 centesimi di euro e per difetto se inferiore a detto limite (ad esempio: 3.230,50 diventa 3.231,00; 3.230,49 diventa 3.230,00).

Per gli importi in valuta estera, deve essere indicato il controvalore in euro utilizzando il cambio indicato nell'apposito provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate di cui all'art. 6, comma 1, lett. *b)*, del *decreto*.

### QUADRO A – DATI DEL SOGGETTO CHE PROCEDE AL RIMPATRIO/REGOLARIZZAZIONE

Le persone fisiche che procedono al rimpatrio e/o alla regolarizzazione devono indicare i seguenti dati: codice fiscale, cognome, nome, data di nascita (gg/mm/aa), sesso (barrare la casella), comune e provincia (sigla) di nascita, comune e provincia (sigla) della residenza anagrafica con il relativo indirizzo.

Per i soggetti diversi dalle persone fisiche (enti non commerciali, società semplici, ecc.) vanno riportati il codice fiscale, la denominazione, il comune e la provincia (sigla) della sede legale con il relativo indirizzo.

### QUADRO B – DATI DEL LEGALE RAPPRESENTANTE DEL SOGGETTO CHE PROCEDE AL RIMPATRIO E/O REGOLARIZZAZIONE

Qualora il soggetto indicato nel quadro A sia diverso da una persona fisica, nel quadro B vanno riportati cognome, nome, codice fiscale, data e luogo di nascita, sesso e residenza del legale rappresentante del soggetto che procede all'emersione delle attività, con modalità analoghe a quelle indicate per la compilazione del quadro A.

### QUADRO C – ATTIVITÀ RIMPATRIATE DETENUTE ALL'ESTERO ALLA DATA DEL 1° AGOSTO 2001 E/O ATTIVITÀ REGOLARIZZATE DETENUTE ALL'ESTERO ALLA DATA DEL 27 SETTEMBRE 2001

Nel quadro C vanno riportati i dati riepilogativi relativi all'ammontare delle attività rimpatriate detenute all'estero alla data del 1° agosto 2001 e/o regolarizzate detenute all'estero alla data del 27 settembre 2001, senza effettuare alcuna distinzione tra gli importi delle attività oggetto di rimpatrio e quelli delle attività oggetto di regolarizzazione, né fra le diverse tipologie delle medesime attività. I singoli importi delle attività rimpatriate e/o regolarizzate saranno indicati successivamente nella distinta del quadro F.

Gli importi possono essere indicati secondo criteri di discrezionalità, tenendo conto che gli effetti di cui all'art. 14 del D.L. n. 350 del 2001 si riferiscono solo all'importo delle attività effettivamente emerse, come risultante dalla casella C4 del presente quadro C.

Al rigo C1 deve essere indicato il totale delle attività in denaro emerse, così come risultante dalla casella 2 del rigo F1 del quadro F.

Al rigo C2 deve essere indicato l'ammontare complessivo delle attività finanziarie emerse così come risultante dalla casella 4 del quadro F.

Al rigo C3 deve essere indicato l'ammontare complessivo delle altre attività emerse così come risultante dalla casella 5 del quadro F.

Al rigo C4 deve essere indicato l'ammontare complessivo delle attività soggette al versamento dovuto, come risultante dalla somma degli importi indicati nei righi C1, C2 e C3.

I righi C5 e C6 devono essere compilati, alternativamente, a seconda che le operazioni di rimpatrio e/o di regolarizzazione siano state effettuate, rispettivamente, entro il 16 marzo 2003 ovvero entro il 30 giugno 2003.

Al rigo C5 deve essere indicata la somma dovuta ai sensi dell'art. 6, comma 6, del *decreto*, pari al 2,5% dell'importo indicato al rigo C4 nel caso di operazioni di rimpatrio e/o di regolarizzazione effettuate entro il 16 marzo 2003.

Al rigo C6 deve essere indicata la somma dovuta ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. *a)*, del *decreto*, pari al 4% dell'importo indicato al rigo C4 nel caso di operazioni di rimpatrio e/o di regolarizzazione effettuate entro il 30 giugno 2003.

## QUADRO D – CONFERIMENTO DI INCARICHI

Nel presente quadro il dichiarante conferisce all'intermediario l'incarico di ricevere in deposito le attività rimpatriate emerse, pari alla somma degli importi contenuti nelle caselle 1 del quadro F, nonché di versare la somma dovuta.

Il quadro deve essere completato con la data di presentazione e la firma del dichiarante o del suo legale rappresentante.

## QUADRO E – PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE

In questo quadro devono essere indicati il numero di modelli ed il numero di allegati di cui si compone la dichiarazione. La firma e l'apposizione della data da parte dell'intermediario costituiscono attestazione dell'avvenuta presentazione della dichiarazione.

## QUADRO F – DISTINTA DELLE ATTIVITÀ RIMPATRIATE DETENUTE ALL'ESTERO ALLA DATA DEL 1° AGOSTO 2001 E/O DELLE ATTIVITÀ REGOLARIZZATE DETENUTE ALL'ESTERO ALLA DATA DEL 27 SETTEMBRE 2001

Il quadro F contiene la distinta degli importi attribuiti alle attività oggetto di emersione.

Le attività devono essere innanzitutto distinte tra attività rimpatriate di cui all'art. 12, comma 1, del D.L. n. 350 del 2001 e attività regolarizzate di cui agli artt. 15 e 16 del medesimo decreto-legge.

Tutti gli importi delle attività rimpatriate devono essere dichiarati sotto una sola colonna, secondo la distinzione più avanti illustrata. Gli importi delle attività regolarizzate devono essere distinti a seconda dell'intermediario non residente presso il quale le attività continuano ad essere detenute, ovvero, per le attività di cui ai righi F5 e F6, a seconda del Paese estero nel quale i beni o gli altri investimenti sono ubicati o detenuti.

Nel riquadro A) Denaro, devono essere indicate al rigo F1 le attività in denaro emerse, suddividendole tra quelle rimpatriate (casella 1) e quelle mantenute in deposito all'estero. Per queste ultime la distinzione deve avvenire per singolo intermediario estero. La somma degli importi indicati nelle caselle del rigo F1 deve essere riportata nella casella 2 del medesimo rigo.

L'ammontare complessivo delle attività in denaro emerse, indicato nella casella 2 del rigo F1, deve essere riportato al rigo C1 del quadro C.

Nel riquadro B) Attività finanziarie, al rigo F2 deve essere indicato l'ammontare delle azioni – o titoli equiparati – dichiarate, suddiviso tra quelle rimpatriate e quelle detenute all'estero. Per queste ultime la distinzione deve avvenire per singolo intermediario estero. La somma degli importi indicati nelle caselle del rigo F2 deve essere riportata nella casella 2 del medesimo rigo.

Al rigo F3 deve essere indicato l'ammontare delle partecipazioni dichiarate, suddiviso tra quelle rimpatriate e quelle detenute all'estero. Per queste ultime la distinzione deve avvenire per singolo intermediario estero. Con il termine partecipazioni si intendono gli altri titoli partecipativi diversi dalle azioni (quote di associazioni, ecc.). La somma degli importi indicati nelle caselle del rigo F3 deve essere riportata nella casella 2 del medesimo rigo.

Al rigo F4 deve essere indicato l'ammontare degli altri valori mobiliari dichiarati (ad esempio, polizze assicurative), suddiviso tra quelli rimpatriati e quelli detenuti all'estero. Per questi ultimi la distinzione deve avvenire per singolo intermediario estero. La somma degli importi indicati nelle caselle del rigo F4 deve essere riportata nella casella 2 del medesimo rigo.

Nella casella 3 deve essere indicato il totale delle attività finanziarie rimpatriate, sommando gli importi indicati nelle caselle 1 dei righi F2, F3 e F4.

Nella casella 4 va riportata la somma degli importi indicati nelle caselle 2 dei righi F2, F3 e F4.

L'ammontare complessivo delle attività finanziarie emerse, indicato nella casella 4, deve essere riportato al rigo C2 del quadro C.

Nel riquadro C) Altre attività, devono essere indicati i beni e gli altri investimenti oggetto di regolarizzazione, suddividendoli per i Paesi esteri in cui sono ubicati o mantenuti. Nelle caselle "Paese estero" va riportata la denominazione dello stesso.

Al rigo F5 deve essere indicato l'importo dei beni immobili e degli altri diritti immobiliari, suddiviso per Paese estero ove i beni sono ubicati.

Al rigo F6 deve essere indicato l'importo di qualunque altro investimento detenuto all'estero, suddiviso per Paese estero nel quale esso è detenuto. La somma delle altre attività indicate nei righi F5 e F6 deve essere riportata nella casella 5.

L'ammontare complessivo delle altre attività regolarizzate, indicato nella casella 5, deve essere riportato al rigo C3 del quadro C.

Nel caso in cui il denaro e le altre attività finanziarie siano mantenute all'estero devono essere indicati nella casella "INTERMEDIARIO", la denominazione o la ragione sociale dell'intermediario non residente, la sede sociale, l'indirizzo della filiale presso cui le attività regolarizzate sono detenute nonché il Paese estero ove la filiale stessa è insediata.

Se le attività oggetto di regolarizzazione sono detenute presso più di tre intermediari esteri, ovvero presso più di tre Paesi esteri, il dichiarante deve compilare altri quadri F aggiuntivi, ricordando di numerare progressivamente la casella "Modello n." posta in alto a sinistra del quadro F. In tal caso la colonna "Totale" deve essere riempita esclusivamente nell'ultimo quadro F compilato.

Per il denaro e le altre attività finanziarie oggetto di regolarizzazione, indicati rispettivamente nelle pertinenti caselle del rigo F1 nonché dei righi F2, F3 e F4, il dichiarante, ai sensi dell'art. 15, comma 2, deve allegare alla dichiarazione riservata una certificazione rilasciata dall'intermediario non residente che attesti che le citate attività regolarizzate sono costituite in deposito presso l'intermediario medesimo.

La casella "Comunicazione agli intermediari ex art. 14, comma 8, del D.L. n. 350/2001" deve essere barrata qualora il dichiarante si avvalga della facoltà di comunicare eventuali redditi percepiti fino alla data di presentazione della dichiarazione riservata.

In tal caso il dichiarante deve comunicare per iscritto all'intermediario, contestualmente alla presentazione della dichiarazione riservata, i redditi derivanti dal denaro e/o dalle altre attività finanziarie rimpatriate, percepiti dal 1° agosto 2001 e fino alla data di presentazione della medesima dichiarazione, fornendo la provvista necessaria per il versamento dell'imposta.

La casella "Comunicazione agli intermediari ex art. 14, comma 5-*bis*, del D.L. n. 350/2001" deve essere barrata qualora il dichiarante si avvalga della facoltà di considerare il valore dichiarato delle attività finanziarie quale costo fiscalmente riconosciuto delle attività finanziarie emerse diverse dal denaro.

In questo caso, l'interessato deve compilare e sottoscrivere una comunicazione, da allegare alla dichiarazione riservata, nella quale siano riportati i valori risultanti dalla ripartizione dell'importo complessivo indicato nella dichiarazione medesima fra le diverse specie delle predette attività.

I valori indicati nella comunicazione saranno utilizzati per il calcolo delle plusvalenze derivanti dalla successiva cessione delle attività finanziarie oggetto di emersione e delle relative imposte sostitutive. La determinazione delle plusvalenze e della relativa imposta sarà effettuata dall'intermediario qualora le attività rimpatriate rientrino nel regime del risparmio amministrato o gestito (artt. 6 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461), ovvero dall'interessato, in caso di attività regolarizzate o di attività rimpatriate alle quali si applichi il regime della dichiarazione (art. 5 del D.Lgs. n. 461 del 1997).

Una copia delle comunicazioni previste dall'art. 14, commi 5-*bis* e 8, del D.L. n. 350 del 2001, debitamente datata e sottoscritta dall'intermediario, deve essere rilasciata al dichiarante.

Il successivo riquadro concerne l'attestazione che il dichiarante deve obbligatoriamente rendere ai sensi dell'art. 13, comma 1, del D.L. n. 350 del 2001 circa la detenzione all'estero alla data del 1° agosto 2001 delle attività rimpatriate e alla data del 27 settembre 2001 delle attività regolarizzate. L'attestazione viene resa barrando la casella relativa alla fattispecie che interessa. Nell'eventualità che il modello venga utilizzato sia per il rimpatrio che per la regolarizzazione di attività detenute all'estero, devono essere barrate entrambe le caselle. Qualora sia necessario compilare quadri F aggiuntivi, l'attestazione deve essere resa su ciascuno di essi.

Il quadro va, quindi, completato apponendo la data di presentazione e la firma del dichiarante o del suo legale rappresentante.

**03A00163**

## AGENZIA DEL TERRITORIO

DECRETO 2 gennaio 2003.

**Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio provinciale di Caltanissetta.**

### IL DIRETTORE COMPARTIMENTALE
DEL TERRITORIO PER LA SICILIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto l'art. 33 delle legge 18 febbraio 1999, n. 28, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 43 - Serie generale del 22 febbraio 1999, che ha sostituito l'art. 3 del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, come sostituito dall'art. 2 della legge 25 ottobre 1985, n. 592 che ha dettato nuove disposizioni in materia di mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari, tra cui l'avere demandato la competenza ad emanare il decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari al direttore generale, regionale o compartimentale;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la nota protocollo n. 143689 del 5 novembre 2002, dell'Agenzia del territorio ufficio provinciale di Caltanissetta con la quale sono state comunicate la causa ed il periodo di mancato funzionamento dell'ufficio provinciale stesso;

Ritenuto che il mancato funzionamento del sopradescritto ufficio, ubicato in viale Regina Margherita n. 43 nei giorni 29 e 30 novembre 2002, è da attribuire alle operazioni di disinfestazione e derattizzazione;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale che ha prodotto il mancato funzionamento dell'ufficio, non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'amministrazione finanziaria, così come previsto dall'art. 10, comma 1, lettera *a)* del decreto legislativo n. 32/2001;

Sentito il Garante del contribuente, così come previsto dall'art. 10, comma 1, lettera *b)* del decreto legislativo n. 32/2001;

Considerato che ai sensi del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio presso il quale si è verificato l'evento eccezionale;

Decreta:

È accertato il mancato funzionamento dell'ufficio provinciale di Caltanissetta dell'Agenzia del territorio, ubicato in viale Regina Margherita n. 43 i giorni 29 e 30 novembre 2002.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Palermo, 2 gennaio 2003

*Il direttore compartimentale:* GIARRATANA

**02A00213**

## ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

PROVVEDIMENTO 31 dicembre 2002.

**Nomina di un componente del comitato di sorveglianza delle liquidazioni coatte amministrative della Columbia S.p.a. e della Centrale S.p.a., in Roma.** (Provvedimento n. 2167).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449 e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sulla disciplina del fallimento del concordato preventivo e della liquidazione coatta amministrativa concernente la nomina del comitato di sorveglianza;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, istitutiva dell'ISVAP, concernente la riforma della vigilanza assicurativa e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, concernente la razionalizzazione delle norme relative all'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo;

Visti i decreti del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato dell'11 agosto 1976 con i quali sono state poste in liquidazione coatta amministrativa la Columbia S.p.a. e la Centrale S.p.a., con sede in Roma;

Visto il provvedimento del 22 giugno 1979 con il quale l'avv. Gianfranco Melucco è stato nominato membro dei comitati di sorveglianza delle predette liquidazioni;

Vista la lettera del 16 aprile 2002 con la quale il commissario liquidatore avv. Riccardo Castellani ha comunicato che l'avv. Gianfranco Melucco è deceduto;

Considerato che risulta necessario provvedere alla sostituzione e che a far data dal presente provvedimento può essere nominato membro dei suddetti comitati l'avv. Carlo Alessi, che è in possesso dei requisiti di legge;

Nomina

l'avv. Carlo Alessi membro dei comitati di sorveglianza delle liquidazioni coatte amministrative della Columbia S.p.a. e della Centrale S.p.a.

Pertanto i comitati di sorveglianza risultano così composti:

avv. Francesco Del Vecchio, presidente;

dott. Giorgio Levi;

dott. Salvatore Fancello Serra;

dott. Paolo Cantamaglia;

avv. Carlo Alessi.

Roma, 31 dicembre 2002

*Il presidente:* GIANNINI

**03A00153**

# TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

**Testo del decreto-legge 11 novembre 2002, n. 251** (in *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 12 novembre 2002), **coordinato con la legge di conversione 10 gennaio 2003, n. 1** (in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 4), **recante: «Misure urgenti in materia di amministrazione della giustizia».**

AVVERTENZA:

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonché dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

CAPO I

*(Soppresso)*

CAPO II

*Disposizioni in tema di magistrati collocati fuori dal ruolo organico della magistratura*

Art. 5.

*1. Al fine di assicurare il necessario supporto tecnico all'attività del Governo in occasione del semestre di Presidenza italiana dell'Unione europea, il numero massimo dei magistrati che possono essere collocati fuori dal ruolo organico della magistratura per essere destinati al Mini-*

*stero della giustizia, ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, è elevato da 50 a 62 unità fino al 30 giugno 2004.*

2. I posti che si renderanno disponibili per effetto del temporaneo collocamento fuori ruolo ai sensi del comma 1 potranno essere coperti nell'invarianza dell'attuale organico della magistratura.

*Riferimenti normativi:*

— Si riporta il testo dell'art. 19 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59):

«Art. 19 *(Magistrati)*. — 1. Il numero massimo dei magistrati collocati fuori dal ruolo organico della magistratura e destinati al Ministero non deve superare le 50 unità».

## CAPO III

*Modifiche alla legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni, con riguardo ai criteri di corresponsione delle indennità ai giudici di pace in materia penale.*

### Art. 6.

1. All'articolo 11 della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni, dopo il comma 3-*bis* è aggiunto il seguente:

«3-*ter*. In materia penale al giudice di pace è corrisposta una indennità di euro 10,33 per l'emissione di ognuno dei seguenti provvedimenti:

*a)* decreto di archiviazione, di cui agli articoli 17, comma 4, e 34, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, e successive modificazioni;

*b)* ordinanza che dichiara l'incompetenza, di cui all'articolo 26, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 274 del 2000, e successive modificazioni;

*c)* provvedimento con il quale il giudice di pace dichiara il ricorso inammissibile o manifestamente infondato, disponendone la trasmissione al pubblico ministero per l'ulteriore corso del procedimento, di cui all'articolo 26, comma 2, del decreto legislativo n. 274 del 2000, e successive modificazioni;

*d)* decreto ed ordinanza nel procedimento di esecuzione, di cui all'articolo 41, comma 2, del decreto legislativo n. 274 del 2000, e successive modificazioni;

*e)* provvedimento di modifica delle modalità di esecuzione della permanenza domiciliare e del lavoro di pubblica utilità, di cui all'articolo 44, comma 1, del decreto legislativo n. 274 del 2000, e successive modificazioni;

*f) ordinanza di rinvio* degli atti al pubblico ministero per ulteriori indagini, di cui all'articolo 17, comma 4, del decreto legislativo n. 274 del 2000, e successive modificazioni;

*g)* decreto di sequestro preventivo e conservativo, di cui all'articolo 19 del decreto legislativo n. 274 del 2000, e successive modificazioni, e provvedimento motivato di rigetto della richiesta di emissione del decreto di sequestro preventivo e conservativo;

*h)* decisione sull'opposizione al decreto del pubblico ministero che dispone la restituzione delle cose sequestrate o respinge la relativa richiesta, di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo n. 274 del 2000, e successive modificazioni;

*i)* decisione sulla richiesta di riapertura delle indagini, di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo n. 274 del 2000, e successive modificazioni;

*l)* autorizzazione a disporre le operazioni di intercettazione di conversazioni telefoniche, di comunicazioni informatiche o telematiche, ovvero altre forme di telecomunicazione, di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo n. 274 del 2000, e successive modificazioni, o rigetto motivato dell'autorizzazione.».

*1-bis. Al comma 4 dell'articolo 11 della legge n. 374 del 1991, le parole: «e 3-*bis*» sono sostituite dalle seguenti: «, 3-*bis* e 3-*ter*».*

*Riferimenti normativi:*

— Si riporta il testo dell'art. 11 della legge 21 novembre 1991, n. 374 (Istituzione del giudice di pace), come modificato dalla legge qui pubblicata:

«Art. 11 *(Indennità spettanti al giudice di pace)*. — 1. L'ufficio del giudice di pace è onorario.

2. Ai magistrati onorari che esercitano la funzione di giudice di pace è corrisposta un'indennità di L. 70.000 per ciascuna udienza civile o penale, che se non dibattimentale, e per l'attività di apposizione dei sigilli, nonchè di L. 110.000 per ogni altro processo assegnato e comunque definito o cancellato dal ruolo.

3. È altresì dovuta un'indennità di L. 500.000 per ciascun mese di effettivo servizio a titolo di rimborso spese per l'attività di formazione, aggiornamento e per l'espletamento dei servizi generali di istituto. Nulla è dovuto per le cause cancellate che vengono riassunte e per le udienze complessivamente tenute oltre le 110 l'anno.

3-*bis*. In materia civile è corrisposta altresì una indennità di lire ventimila per ogni decreto ingiuntivo o ordinanza ingiuntiva emessi, rispettivamente, a norma degli articoli 641 e 186-*ter* del codice di procedura civile; l'indennità spetta anche se la domanda di ingiunzione è rigettata con provvedimento motivato;

*3-ter. In materia penale al giudice di pace è corrisposta una indennità di euro 10,33 per l'emissione di ognuno dei seguenti provvedimenti:*

*a) decreto di archiviazione, di cui agli articoli 17, comma 4, e 34, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, e successive modificazioni;*

*b) ordinanza che dichiara l'incompetenza, di cui all'articolo 26, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 274 del 2000, e successive modificazioni;*

*c) provvedimento con il quale il giudice di pace dichiara il ricorso inammissibile o manifestamente infondato, disponendone la trasmissione al pubblico ministero per l'ulteriore corso del procedimento, di cui all'articolo 26, comma 2, del decreto legislativo n. 274 del 2000, e successive modificazioni;*

*d) decreto ed ordinanza nel procedimento di esecuzione, di cui all'articolo 41, comma 2, del decreto legislativo n. 274 del 2000, e successive modificazioni;*

*e) provvedimento di modifica delle modalità di esecuzione della permanenza domiciliare e del lavoro di pubblica utilità, di cui all'articolo 44, comma 1, del decreto legislativo n. 274 del 2000, e successive modificazioni;*

*f) ordinanza di rinvio degli atti al pubblico ministero per ulteriori indagini, di cui all'articolo 17, comma 4, del decreto legislativo n. 274 del 2000, e successive modificazioni;*

*g) decreto di sequestro preventivo e conservativo, di cui all'articolo 19 del decreto legislativo n. 274 del 2000, e successive modificazioni, e provvedimento motivato di rigetto della richiesta di emissione del decreto di sequestro preventivo e conservativo;*

*h) decisione sull'opposizione al decreto del pubblico ministero che dispone la restituzione delle cose sequestrate o respinge la relativa richiesta, di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo n. 274 del 2000, e successive modificazioni;*

*i) decisione sulla richiesta di riapertura delle indagini, di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo n. 274 del 2000, e successive modificazioni;*

*l) autorizzazione a disporre le operazioni di intercettazione di conversazioni telefoniche, di comunicazioni informatiche o telematiche, ovvero altre forme di telecomunicazione, di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo n. 274 del 2000, e successive modificazioni, o rigetto motivato dell'autorizzazione.*

4. L'ammontare delle indennità di cui ai commi 2 e 3, *3-bis e 3-ter* del presente articolo e di cui al comma 2-*bis* dell'articolo 15 è rideterminato ogni tre anni, con decreto emanato dal Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, in relazione alla variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nel triennio precedente.

4-*bis*. Le indennità previste dal presente articolo sono cumulabili con i trattamenti pensionistici e di quiescenza comunque denominati.».

— Si riporta il testo degli articoli 17, 19, 26, 34, 41 e 44 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468):

«Art. 17 *(Archiviazione)*. — 1. Il pubblico ministero presenta al giudice di pace richiesta di archiviazione quando la notizia di reato è infondata, nonché nei casi previsti dagli articoli 411 del codice di procedura penale e 125 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, nonché dall'art. 34, commi 1 e 2 del presente decreto. Con la richiesta è trasmesso il fascicolo contenente la notizia di reato, la documentazione relativa alle indagini espletate e i verbali compiuti davanti al giudice.

2. Copia della richiesta è notificata alla persona offesa che nella notizia di reato o successivamente alla sua presentazione abbia dichiarato di volere essere informata circa l'eventuale archiviazione. Nella richiesta è altresì precisato che nel termine di dieci giorni la persona offesa può prendere visione degli atti e presentare richiesta motivata di prosecuzione delle indagini preliminari. Con l'opposizione alla richiesta di archiviazione la persona offesa indica, a pena di inammissibilità, gli elementi di prova che giustificano il rigetto della richiesta o le ulteriori indagini necessarie.

3. Il pubblico ministero provvede sempre a norma del comma 2, nei casi in cui la richiesta di archiviazione è successiva alla trasmissione del ricorso ai sensi dell'art. 26, comma 2.

4. Il giudice, se accoglie la richiesta, dispone con decreto l'archiviazione, altrimenti restituisce, con ordinanza, gli atti al pubblico ministero indicando le ulteriori indagini necessarie e fissando il termine indispensabile per il loro compimento ovvero disponendo che entro dieci giorni il pubblico ministero formuli l'imputazione.

5. Quando è ignoto l'autore del reato si osservano le disposizioni di cui all'art. 415 del codice di procedura penale.».

«Art. 19 *(Provvedimenti del giudice nel corso delle indagini)*. — 1. Nel corso delle indagini e fino al deposito dell'atto di citazione a norma dell'art. 29, comma 1, competente a disporre il sequestro preventivo e conservativo è il giudice di pace indicato nell'art. 5, comma 2.

2. Il giudice di cui al comma 1 decide anche sulla richiesta di archiviazione, sull'opposizione di cui all'art. 263, comma 5, del codice di procedura penale, sulla richiesta di sequestro di cui all'art. 368 del medesimo codice, nonché sulla richiesta di riapertura delle indagini. Lo stesso giudice è altresì competente a decidere sulla richiesta di autorizzazione a disporre le operazioni di intercettazione di conversazioni o comunicazioni telefoniche, di comunicazioni informatiche o telematiche ovvero di altre forme di telecomunicazione, nonché per i successivi provvedimenti riguardanti l'esecuzione delle operazioni e la conservazione della documentazione.».

«Art. 26 *(Provvedimenti del giudice di pace)*. — 1. Decorso il termine indicato nell'art. 25, il giudice di pace, anche se il pubblico ministero non ha presentato richieste, provvede a norma dei commi 2, 3 e 4.

2. Se ritiene il ricorso inammissibile o manifestamente infondato, il giudice di pace ne dispone la trasmissione al pubblico ministero per l'ulteriore corso del procedimento.

3. Se il ricorso risulta presentato per un reato che appartiene alla competenza di altro giudice, il giudice di pace ne dispone, la trasmissione al pubblico ministero.

4. Se riconosce la propria incompetenza per territorio, il giudice di pace la dichiara con ordinanza e restituisce gli atti al ricorrente che, nel termine di venti giorni, ha facoltà di reiterare il ricorso davanti al giudice competente. L'inosservanza del termine è causa di inammissibilità del ricorso.».

«Art. 34 *(Esclusione della procedibilità nei casi di particolare tenuità del fatto)*. — 1. Il fatto è di particolare tenuità quando, rispetto all'interesse tutelato, l'esiguità del danno o del pericolo che ne è derivato, nonché la sua occasionalità e il grado della colpevolezza non giustificano l'esercizio dell'azione penale, tenuto conto altresì del pregiudizio che l'ulteriore corso del procedimento può recare alle esigenze di lavoro, di studio, di famiglia o di salute della persona sottoposta ad indagini o dell'imputato.

2. Nel corso delle indagini preliminari, il giudice dichiara con decreto d'archiviazione non doversi procedere per la particolare tenuità del fatto, solo se non risulta un interesse della persona offesa alla prosecuzione del procedimento.

3. Se è stata esercitata l'azione penale, la particolare tenuità del fatto può essere dichiarata con sentenza solo se l'imputato e la persona offesa non si oppongono.».

«Art. 41 *(Procedimento di esecuzione)*. — 1. Salvo quanto previsto nel comma 2, nel procedimento di esecuzione davanti al giudice di pace si osservano le disposizioni di cui all'art. 666 del codice di procedura penale.

2. Contro il decreto del giudice di pace che dichiara inammissibile la richiesta formulata nel procedimento di esecuzione e contro l'ordinanza che decide sulla richiesta, l'interessato può proporre, entro quindici giorni dalla notifica del provvedimento, ricorso per motivi di legittimità al tribunale in composizione monocratica nel cui circondario ha sede il giudice di pace.

3. Il tribunale decide con ordinanza non impugnabile. Si osservano le disposizioni di cui all'art. 127 del codice di procedura penale.».

«Art. 44 *(Modifica delle modalità di esecuzione della permanenza domiciliare e del lavoro di pubblica utilità)*. — 1. Le modalità di esecuzione della permanenza domiciliare e del divieto di cui all'art. 53, comma 3, eventualmente imposto, nonché del lavoro di pubblica utilità, stabilite nella sentenza emessa dal giudice possono essere modificate per motivi di assoluta necessità dal giudice osservando le disposizioni dell'art. 666 del codice di procedura penale.

2. La richiesta di modifica non sospende l'esecuzione delle pene; in caso di assoluta urgenza, le modifiche possono essere adottate con provvedimento provvisorio revocabile nelle fasi successive del procedimento.».

## CAPO IV

*Modifiche urgenti per garantire il funzionamento della Giunta speciale per le espropriazioni presso la Corte di appello di Napoli.*

### Art. 7.

1. L'articolo 17 del decreto-legge luogotenenziale 27 febbraio 1919, n. 219, convertito dalla legge 24 agosto 1921, n. 1290, come modificato dall'articolo 1 della legge 6 giugno 1935, n. 1131, è sostituito dal seguente:

«Art. 17. — 1. Per la esecuzione delle opere contemplate nel presente decreto e nella legge 11 luglio 1918, n. 913, e per tutte quelle da eseguirsi nel comune di Napoli con i benefici degli articoli 12 e 13 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892, quando fra il proprietario o l'espropriante non si sia amichevolmente concordata l'indennità di espropriazione, la determinazione della indennità stessa è devoluta ad una Giunta speciale da costituirsi presso la Corte di appello di Napoli, composta da un magistrato della medesima corte di appello, presidente, e da due ingegneri, particolarmente esperti in materia, nominati dal Presidente della Corte di appello di Napoli.

2. Sono nominati, con le modalità di cui al comma 1, un presidente e due membri supplenti che surrogano i titolari in caso di assenza o di impedimento.

3. I componenti durano in carica un biennio e possono essere riconfermati.».

*Riferimenti normativi:*

— Il decreto-legge luogotenenziale 27 febbraio 1919, n. 219, convertito dalla legge 24 agosto 1921, n. 1290, reca: «Provvedimenti per la città di Napoli».

— Si riporta il testo degli articoli 12 e 13 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892 (Risanamento della città di Napoli - Stralcio), legge abrogata dall'art. 58, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 325, con la decorrenza indicata nell'art. 59 dello stesso decreto (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di espropriazione per pubblica utilità - Testo B) e dell'art. 58 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità - Testo A) con la decorrenza indicata nell'art. 59 dello stesso decreto. Si precisa, inoltre, che il termine di entrata in vigore del testo unico è stato prorogato prima al 30 giugno 2002, dall'art. 5 del decreto-legge 23 novembre 2001, n. 411 e poi al 31 dicembre 2002 dall'art. 5, comma 3, della legge 1° agosto 2002, n. 166; successivamente, lo stesso termine è stato ulteriormente prorogato al 30 giugno 2003 dall'art. 3 del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 122, nel testo modificato dalla relativa legge di conversione.

«Art. 12. Nessuno avrà diritto a indennità per la risoluzione di contratti di locazione cagionata dalla esecuzione della presente legge».

«Art. 13. Nel piano, di cui all'art. 1, sarà determinata l'area di zone laterali alle nuove strade, che il municipio potrà espropriare per pubblica utilità.

I termini stabiliti dalla legge 25 giugno 1865, n. 2359, per la procedura delle espropriazioni potranno essere abbreviati con ordinanza del Prefetto da pubblicarsi e norma di legge.

L'indennità dovuta ai proprietari degli immobili espropriati sarà determinata sulla media del valore venale e dei fitti coacervati dall'ultimo decennio purché essi abbiano la data certa corrispondente al rispetto anno di locazione.

In difetto di tali fitti accertati l'indennità sarà fissata sull'imponibile netto agli effetti delle imposte su terreni e su fabbricati.

I periti non dovranno, nella stima per l'indennità, tener conto dei miglioramenti e delle spese, fatti dopo la pubblicazione ufficiale del piano di risanamento.».

## CAPO V

*Norme finali*

### Art. 8.

*1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 6 del presente decreto, valutati in 103.433 euro per l'anno 2002 ed in 827.464 euro annui a decorrere dall'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.*

*2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.*

*3. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio dell'attuazione del presente decreto, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 11-*ter*, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.*

*Riferimenti normativi:*

— Si riporta il testo del comma 7 dell'art. 11-*ter* della legge 5 agosto 1978, n. 468 (Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio):

«7. Qualora nel corso dell'attuazione di leggi si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di spesa o di entrata indicate dalle medesime leggi al fine della copertura finanziaria, il Ministro competente ne dà notizia tempestivamente al Ministro dell'economia e delle finanze, il quale, anche ove manchi la predetta segnalazione, riferisce al Parlamento con propria relazione e assume le conseguenti iniziative legislative. La relazione individua le cause che hanno determinato gli scostamenti, anche ai fini della revisione dei dati e dei metodi utilizzati per la quantificazione degli oneri autorizzati dalle predette leggi. Il Ministro dell'economia e delle finanze può altresì promuovere la procedura di cui al presente comma allorché riscontri che l'attuazione di leggi rechi pregiudizio al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica indicati dal Documento di programmazione economico-finanziaria e da eventuali aggiornamenti, come approvati dalle relative risoluzioni parlamentari. La stessa procedura è applicata in caso di sentenze definitive di organi giurisdizionali e della Corte costituzionale recanti interpretazioni della normativa vigente suscettibili di determinare maggiori oneri.».

### Art. 9.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

**03A00181**

# ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

## MINISTERO DELLA SALUTE

### Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Beriate P»

*Estratto provvedimento UPC/II/1295 del 2 dicembre 2002*

Specialità medicinale: BERIATE P.

Confezioni:

«250» 1 flac. 250 UI + 1 flac. solv. + set + filtro - A.I.C. n. 033657014/M;

«500» 1 flac. 500 UI + 1 flac. solv. + set + filtro - A.I.C. n. 033657026/M;

«1000» 1 flac. 1000 UI + 1 flac. solv. + set + filtro - A.I.C. n. 033657038/M;

Titolare A.I.C.: Aventis Behring GmbH.

Numero procedura mutuo riconoscimento: SE/H/0135/001-003/W018.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata: modifica della parte II B.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**03A00161**

### Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Proleukin»

*Estratto provvedimento UPC/II/1303 del 9 dicembre 2002*

Specialità medicinale: PROLEUKIN.

Confezioni: A.I.C. n. 027131010 - iniettabile 1 flac 18.000.000 UI 1 ml.

Titolare A.I.C.: Chiron B.V.

Numero procedura mutuo riconoscimento: NL/H/0005/001-002/W021.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: modifica al riassunto delle caratteristiche del prodotto.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**03A00142**

### Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso umano «Naropina».

*Estratto provvedimento UPC/II/1311 dell'11 dicembre 2002*

Specialità medicinale: NAROPINA.

Confezioni:

A.I.C. n. 032248015/M - «2» 5 polyamp 2 mg/ml 10 ml;

A.I.C. n. 032248027/M - «2» 5 polyamp 2 mg/ml 10 ml blister;

A.I.C. n. 032248041/M - «2» 5 polyamp 2 mg/ml 20 ml;

A.I.C. n. 032248054/M - «2» 5 polyamp 2 mg/ml 20 ml blister;

A.I.C. n. 032248078/M - «2» 5 polybag 2 mg/ml 100 ml blister;

A.I.C. n. 032248080/M - «2» 5 polybag 2 mg/ml 200 ml blister;

A.I.C. n. 032248092/M - «7,5» 5 poliamp 7,5 mg/ml 10 ml;

A.I.C. n. 032248104/M - «7,5» 5 polyamp 7,5 mg/ml 10 ml blister;

A.I.C. n. 032248128/M - «7,5» 5 polyamp 7,5 mg/ml 20 ml;

A.I.C. n. 032248130/M - «7,5» 5 polyamp 7,5 mg/ml 20 ml blister;

A.I.C. n. 032248155/M - «10» 5 polyamp 10 mg/ml 10 ml;

A.I.C. n. 032248167/M - «10» 5 polyamp 10 mg/ml 10 ml blister;

A.I.C. n. 032248181/M - «10» 5 polyamp 10 mg/ml 20 ml;

A.I.C. n. 032248193/M - «10» 5 polyamp 10 mg/ml 20 ml blister.

Titolare A.I.C: Astrazeneca S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: NL/H/0104/001-003/W030.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportato: modifica al riassunto delle caratteristiche del prodotto nella sezione 4.2, 6.2 e 6.6.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicato in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**03A00143**

### Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso umano «Muse».

*Estratto provvedimento UPC/II/1312 dell'11 dicembre 2002*

Specialità medicinale: MUSE.

Confezioni:

A.I.C. n. 034376018/M - 1 inserto transuretrale 125 mcg in buste;

A.I.C. n. 034376020/M - 3 inserti transuretrali 125 mcg in buste;

A.I.C. n. 034376032/M - 6 inserti transuretrali 125 mcg in buste;

A.I.C. n. 034376044/M - 1 inserto transuretrale 250 mcg in buste;

A.I.C. n. 034376057/M - 3 inserti transuretrali 250 mcg in buste;

A.I.C. n. 034376069/M - 6 inserti transuretrali 250 mcg in buste;

A.I.C. n. 034376071/M - 1 inserto transuretrale 500 mcg in buste;

A.I.C. n. 034376083/M - 3 inserti transuretrali 500 mcg in buste;

A.I.C. n. 034376095/M - 6 inserti transuretrali 500 mcg in buste;

A.I.C. n. 034376107/M - 1 inserto transuretrale 1000 mcg in buste;

A.I.C. n. 034376119/M - 3 inserti transuretrali 1000 mcg in buste;

A.I.C. n. 034376121/M - 6 inserti transuretrali 1000 mcg in buste.

Titolare A.I.C.: Abbott S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: UK/H/0272/001-004/W005.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata: giustificazione dell'impiego di un solvente di classe I (1,2 -dicloroetano) nel processo di produzione.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**03A00144**

### Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso umano «Assieme».

*Estratto provvedimento UPC/II/1313 dell'11 dicembre 2002*

Specialità medicinale: ASSIEME.

Confezioni:

A.I.C. n. 035362019/M - «turbohaler» 1 inalatore 60 dosi 160/4.5 mcg;

A.I.C. n. 035362021/M - «turbohaler» 10 inalatori 60 dosi 160/4.5 mcg;

A.I.C. n. 035362033/M - «turbohaler» 3 inalatori 60 dosi 160/4.5 mcg;

A.I.C. n. 035362045/M - «turbohaler» 2 inalatori 60 dosi 160/4.5 mcg;

A.I.C. n. 035362058/M - «turbohaler» 18 inalatori 60 dosi 160/4.5 mcg;

A.I.C. n. 035362060/M - «turbohaler» 1 inalatore 120 dosi 160/4.5 mcg;

A.I.C. n. 035362072/M - «turbohaler» 3 inalatore 120 dosi 160/4.5 mcg;

A.I.C. n. 035362084/M - «turbohaler» 2 inalatori 120 dosi 160/4.5 mcg;

A.I.C. n. 035362096/M - «turbohaler» 10 inalatori 120 dosi 160/4.5 mcg;

A.I.C. n. 035362108/M - «turbohaler» 18 inalatori 120 dosi 160/4.5 mcg.

Titolare A.I.C.: Simesa S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: SE/H/0258/001/W007.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata: cambiamento delle procedure di prova e conseguente modifica delle specifiche.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**03A00145**

### Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso umano «Assiememite».

*Estratto provvedimento UPC/II/1314 dell'11 dicembre 2002*

Specialità medicinale: ASSIEMEMITE.

Confezioni:

A.I.C. n. 035363011/M - «turbohaler» 1 inalatore 60 dosi 80/4.5 mcg;

A.I.C. n. 035363023/M - «turbohaler» 2 inalatori 60 dosi 80/4.5 mcg;

A.I.C. n. 035363035/M - «turbohaler» 3 inalatori 60 dosi 80/4.5 mcg;

A.I.C. n. 035363047/M - «turbohaler» 10 inalatori 60 dosi 80/4.5 mcg;

A.I.C. n. 035363050/M - «turbohaler» 18 inalatori 60 dosi 80/4.5 mcg;

A.I.C. n. 035363062/M - «turbohaler» 1 inalatore 120 dosi 80/4.5 mcg;

A.I.C. n. 035363074/M - «turbohaler» 2 inalatori 120 dosi 80/4.5 mcg;

A.I.C. n. 035363086/M - «turbohaler» 3 inalatori 120 dosi 80/4.5 mcg;

A.I.C. n. 035363098/M - «turbohaler» 10 inalatori 120 dosi 80/4.5 mcg;

A.I.C. n. 035363100/M - «turbohaler» 18 inalatori 120 dosi 80/4.5 mcg.

Titolare A.I.C.: Simesa S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: SE/H/0259/001/W007.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata: cambiamento delle procedure di prova e conseguente modifica delle specifiche.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**03A00146**

### Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso umano «Asmabec Clickhaler».

*Estratto provvedimento UPC/II/1315 del 17 dicembre 2002*

Specialità medicinale: ASMABEC CLICKHALER.

Confezioni:

A.I.C. n. 034553014/M - polvere per inalazione 50 mcg/dose 1 inalatore 200 dosi;

A.I.C. n. 034553038/M - polvere per inalazione 250 mcg/dose 1 inalatore 100 dosi.

Titolare A.I.C.: Cell Tech Pharmaceuticals Limited.

Numero procedura mutuo riconoscimento: UK/H/0300/001-003/W001.

Tipo di modifica: aggiunta produttore alternativo.

Modifica apportata: aggiunta della Medeva Pharma Ltd. Ashton Under Lyne, UK come produttore addizionale e conseguenti modifiche del processo di produzione.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**03A00149**

**Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Daivonex»**

*Estratto provvedimento UPC/II/1316 del 17 dicembre 2002*

Specialità medicinale: DAIVONEX.

Confezioni:

lozione 0,005% 30 ml - A.I.C. n. 028253045/M;

lozione 0,005% 60 ml - A.I.C. n. 028253058/M.

Titolare A.I.C.: Prodotti Formenti S.r.l.

Numero procedura mutuo riconoscimento: UK/H/0117/001-002/W004.

Tipo di modifica: Aggiornamento metodica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata: incremento del batch size e modifiche del processo di produzione.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**03A00158**

**Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Psorcutan»**

*Estratto provvedimento UPC/II/1317 del 17 dicembre 2002*

Specialità medicinale: PSORCUTAN.

Confezioni:

«50 mcg/ml soluzione cutanea» flacone 30 ml - A.I.C. n. 028254047;

«50 mcg/g soluzione cutanea» flacone 60 ml - A.I.C. n. 028254050.

Titolare A.I.C.: Schering S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: UK/H/0117/001-002/W004.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata: incremento del batch size e modifiche del processo di produzione.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**03A00159**

**Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Zomacton»**

*Estratto provvedimento UPC/II/1318 del 17 dicembre 2002*

Specialità medicinale: ZOMACTON.

Confezione: 1 flac. liof. 4 mg + 1 fiala solv. 3,5 ml - A.I.C. n. 027743032/M.

Titolare A.I.C.: Ferring S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: FR/H/0016/001/W012.

Tipo di modifica: modifica del materiale di confezionamento.

Modifica apportata: variazione dell'adattatore delle siringhe per adozione del nuovo dispositivo di somministrazione senza ago.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**03A00160**

**Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Pulmozyme»**

*Estratto provvedimento UPC/II/1319 del 17 dicembre 2002*

Specialità medicinale: PULMOZYME.

Confezione: 6 fiale 2,5 mg - A.I.C. n. 029352010/M.

Titolare A.I.C.: Roche S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: UK/H/0060/001/W14 e W15.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: modifica al riassunto delle caratteristiche del prodotto nella sezione 4.8 e adeguamento alle attuali linee guida.

I lotti già prodotti non possono essere dispensati al pubblico a partire dal centoventesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**03A00157**

**Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Meningitec»**

*Estratto provvedimento UPC/II/1320 del 17 dicembre 2002*

Specialità medicinale: MENINGITEC.

Confezioni:

1 flaconcino di sospensione iniettabile da 0,5 ml - A.I.C. n. 035438011/M;

10 flaconcini di sospensione iniettabile da 0,5 ml - A.I.C. n. 035438023/M.

Titolare A.I.C.: Wyeth Lederle S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: UK/H/0356/001/W013.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata: modifica delle specifiche di rilascio dei lotti 59, 60, 61 e 62.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**03A00156**

**Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Implanon»**

*Estratto provvedimento UPC/II/1321 del 17 dicembre 2002*

Specialità medicinale: IMPLANON.

Confezione: 1 impianto 68 mg - A.I.C. n. 034352017/M.

Titolare A.I.C.: N.V. Organon.

Numero procedura mutuo riconoscimento: NL/H/0150/001/W008.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico-farmaceutica.

Modifica apportata: modifica relativa allo spessore del materiale di copertura del blisterpack.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**03A00155**

**Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Calcitonina Fagen».**

*Estratto provvedimento UPC/II/1322 del 17 dicembre 2002*

Specialità medicinale: CALCITONINA FAGEN.

Confezione: soluzione per spray nasale 200 UI/dose 1 flacone 2 ml 14 spruzzi - A.I.C. n. 034658017/M.

Titolare A.I.C.: Fagen S.r.l.

Numero procedura mutuo riconoscimento: IR/H/0117/001/W003.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata: modifica dei controlli in process presso l'officina di Novartis Ringaskiddy Ltd (Irlanda).

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

*Estratto provvedimento UPC/II/1323 del 17 dicembre 2002*

Specialità medicinale: CALCITONINA FAGEN.

Confezioni:

A.I.C. n. 034658017/M - soluzione per spray nasale 200 UI/dose 1 flacone 2 ml 14 spruzzi.

Titolare A.I.C.: Fagen S.r.l.

Numero procedura mutuo riconoscimento: IR/H/0117/001/-W002.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata: aggiornamento dei metodi d'analisi e delle specifiche della sostanza attiva.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**03A00154 - 03A00148**

**Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso umano «Imigran».**

*Estratto provvedimento UPC/II/1324 del 17 dicembre 2002*

Specialità medicinale: IMIGRAN.

Confezioni:

027975097/M - 2 supposte 25 mg;

027975109/M - 4 supposte 25 mg;

027975111/M - 6 supposte 25 mg.

Titolare A.I.C.: Glaxosmithkline S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: NL/H/0119/001/W004.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: modifica al riassunto delle caratteristiche del prodotto nella sezione 4.4 e 4.8.

I lotti già prodotti non possono essere dispensati al pubblico a partire dal centoventesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**03A00147**

## MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

**Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile sito in Genova, località Puntavagno**

Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con l'Agenzia del demanio in data 30 agosto 2002, registrato alla Corte dei conti nel registro n. 4, foglio n. 278, in data 10 dicembre 2002, sono stati dismessi dal pubblico demanio marittimo e trasferiti ai beni patrimoniali dello Stato l'area di complessivi mq 1.162 ed il manufatto pertinenziale ivi insistente, acquisito allo Stato, ubicati nel comune di Genova, in località Puntavagno, riportati sia nel nuovo catasto edilizio urbano del medesimo comune, alla sezione GEB, foglio n. 68, mappale n. 1122 sub 1 e sub 2 che nel nuovo catasto terreni dello stesso comune di Genova, al foglio n. 69, mappale n. 750, ed indicati con apposita colorazione in risalto nella planimetria che è parte integrante del decreto stesso.

**03A00192**

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(6501008/1) Roma, 2003 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

# ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

## LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

| cap | località | libreria | indirizzo | pref. | tel. | fax |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 95024 | **ACIREALE (CT)** | CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI | Via Caronda, 8-10 | 095 | 7647982 | 7647982 |
| 00041 | **ALBANO LAZIALE (RM)** | LIBRERIA CARACUZZO | Corso Matteotti, 201 | 06 | 9320073 | 93260286 |
| 70022 | **ALTAMURA (BA)** | LIBRERIA JOLLY CART | Corso Vittorio Emanuele, 16 | 080 | 3141081 | 3141081 |
| 60121 | **ANCONA** | LIBRERIA FOGOLA | Piazza Cavour, 4-5-6 | 071 | 2074606 | 2060205 |
| 84012 | **ANGRI (SA)** | CARTOLIBRERIA AMATO | Via dei Goti, 4 | 081 | 5132708 | 5132708 |
| 04011 | **APRILIA (LT)** | CARTOLERIA SNIDARO | Via G. Verdi, 7 | 06 | 9258038 | 9258038 |
| 52100 | **AREZZO** | LIBRERIA IL MILIONE | Via Spinello, 51 | 0575 | 24302 | 24302 |
| 52100 | **AREZZO** | LIBRERIA PELLEGRINI | Piazza S. Francesco, 7 | 0575 | 22722 | 352986 |
| 83100 | **AVELLINO** | LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI | Via Matteotti, 30/32 | 0825 | 30597 | 248957 |
| 81031 | **AVERSA (CE)** | LIBRERIA CLA.ROS | Via L. Da Vinci, 18 | 081 | 8902431 | 8902431 |
| 70124 | **BARI** | CARTOLIBRERIA QUINTILIANO | Via Arcidiacono Giovanni, 9 | 080 | 5042665 | 5610818 |
| 70122 | **BARI** | LIBRERIA BRAIN STORMING | Via Nicolai, 10 | 080 | 5212845 | 5235470 |
| 70121 | **BARI** | LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI | Via Crisanzio, 16 | 080 | 5212142 | 5243613 |
| 82100 | **BENEVENTO** | LIBRERIA MASONE | Viale Rettori, 71 | 0824 | 316737 | 313646 |
| 13900 | **BIELLA** | LIBRERIA GIOVANNACCI | Via Italia, 14 | 015 | 2522313 | 34983 |
| 40132 | **BOLOGNA** | LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM | Via Ercole Nani, 2/A | 051 | 6415580 | 6415315 |
| 40124 | **BOLOGNA** | LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO | Via delle Tovaglie, 35/A | 051 | 3399048 | 3394340 |
| 20091 | **BRESSO (MI)** | CARTOLIBRERIA CORRIDONI | Via Corridoni, 11 | 02 | 66501325 | 66501325 |
| 21052 | **BUSTO ARSIZIO (VA)** | CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO | Via Milano, 4 | 0331 | 626752 | 626752 |
| 93100 | **CALTANISETTA** | LIBRERIA SCIASCIA | Corso Umberto I, 111 | 0934 | 21946 | 551366 |
| 81100 | **CASERTA** | LIBRERIA GUIDA 3 | Via Caduti sul Lavoro, 29/33 | 0823 | 351288 | 351288 |
| 91022 | **CASTELVETRANO (TP)** | CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA | Via Q. Sella, 106/108 | 0924 | 45714 | 45714 |
| 95128 | **CATANIA** | CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI | Via F. Riso, 56/60 | 095 | 430590 | 508529 |
| 88100 | **CATANZARO** | LIBRERIA NISTICÒ | Via A. Daniele, 27 | 0961 | 725811 | 725811 |
| 84013 | **CAVA DEI TIRRENI (SA)** | LIBRERIA RONDINELLA | Corso Umberto I, 245 | 089 | 341590 | 341590 |
| 66100 | **CHIETI** | LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI | Via Asinio Herio, 21 | 0871 | 330261 | 322070 |
| 22100 | **COMO** | LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA | Via Mentana, 15 | 031 | 262324 | 262324 |
| 87100 | **COSENZA** | LIBRERIA DOMUS | Via Monte Santo, 70/A | 0984 | 36910 | 23110 |
| 87100 | **COSENZA** | BUFFETTI BUSINESS | Via C. Gabrieli (ex via Sicilia) | 0984 | 408763 | 408779 |
| 50129 | **FIRENZE** | LIBRERIA PIROLA già ETRURIA | Via Cavour 44-46/R | 055 | 2396320 | 288909 |
| 71100 | **FOGGIA** | LIBRERIA PATIERNO | Via Dante, 21 | 0881 | 722064 | 722064 |
| 06034 | **FOLIGNO (PG)** | LIBRERIA LUNA | Via Gramsci, 41 | 0742 | 344968 | 344968 |
| 03100 | **FROSINONE** | L'EDICOLA | Via Tiburtina, 224 | 0775 | 270161 | 270161 |
| 21013 | **GALLARATE (VA)** | LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI | Via Puricelli, 1 | 0331 | 786644 | 782707 |
| 16121 | **GENOVA** | LIBRERIA GIURIDICA | Galleria E. Martino, 9 | 010 | 565178 | 5705693 |
| 95014 | **GIARRE (CT)** | LIBRERIA LA SEÑORITA | Corso Italia, 132/134 | 095 | 934279 | 7799877 |

*Segue:* **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

| cap | località | libreria | indirizzo | pref. | tel. | fax |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 73100 | **LECCE** | LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO | Via Palmieri, 30 | 0832 | 241131 | 303057 |
| 74015 | **MARTINA FRANCA (TA)** | TUTTOUFFICIO | Via C. Battisti, 14/20 | 080 | 4839784 | 4839785 |
| 98122 | **MESSINA** | LIBRERIA PIROLA MESSINA | Corso Cavour, 55 | 090 | 710487 | 662174 |
| 20100 | **MILANO** | LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S. | Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15 | 02 | 865236 | 863684 |
| 20121 | **MILANO** | FOROBONAPARTE | Foro Buonaparte, 53 | 02 | 8635971 | 874420 |
| 70056 | **MOLFETTA (BA)** | LIBRERIA IL GHIGNO | Via Campanella, 24 | 080 | 3971365 | 3971365 |
| 80139 | **NAPOLI** | LIBRERIA MAJOLO PAOLO | Via C. Muzy, 7 | 081 | 282543 | 269898 |
| 80134 | **NAPOLI** | LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO | Via Tommaso Caravita, 30 | 081 | 5800765 | 5521954 |
| 80134 | **NAPOLI** | LIBRERIA GUIDA 1 | Via Portalba, 20/23 | 081 | 446377 | 451883 |
| 80129 | **NAPOLI** | LIBRERIA GUIDA 2 | Via Merliani, 118 | 081 | 5560170 | 5785527 |
| 84014 | **NOCERA INF. (SA)** | LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO | Via Fava, 51 | 081 | 5177752 | 5152270 |
| 28100 | **NOVARA** | EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA | Via Costa, 32/34 | 0321 | 626764 | 626764 |
| 35122 | **PADOVA** | LIBRERIA DIEGO VALERI | Via Roma, 114 | 049 | 8760011 | 8754036 |
| 90138 | **PALERMO** | LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE | P.za V.E. Orlando, 44/45 | 091 | 6118225 | 552172 |
| 90138 | **PALERMO** | LIBRERIA S.F. FLACCOVIO | Piazza E. Orlando, 15/19 | 091 | 334323 | 6112750 |
| 90128 | **PALERMO** | LIBRERIA S.F. FLACCOVIO | Via Ruggero Settimo, 37 | 091 | 589442 | 331992 |
| 90145 | **PALERMO** | LIBRERIA COMMISSIONARIA G. CICALA INGUAGGIATO | Via Galileo Galilei, 9 | 091 | 6828169 | 6822577 |
| 90133 | **PALERMO** | LIBRERIA FORENSE | Via Maqueda, 185 | 091 | 6168475 | 6172483 |
| 43100 | **PARMA** | LIBRERIA MAIOLI | Via Farini, 34/D | 0521 | 286226 | 284922 |
| 06121 | **PERUGIA** | LIBRERIA NATALE SIMONELLI | Corso Vannucci, 82 | 075 | 5723744 | 5734310 |
| 29100 | **PIACENZA** | NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO | Via Quattro Novembre, 160 | 0523 | 452342 | 461203 |
| 59100 | **PRATO** | LIBRERIA CARTOLERIA GORI | Via Ricasoli, 26 | 0574 | 22061 | 610353 |
| 00192 | **ROMA** | LIBRERIA DE MIRANDA | Viale G. Cesare, 51/E/F/G | 06 | 3213303 | 3216695 |
| 00195 | **ROMA** | COMMISSIONARIA CIAMPI | Viale Carso, 55-57 | 06 | 37514396 | 37353442 |
| 00195 | **ROMA** | LIBRERIA MEDICHINI CLODIO | Piazzale Clodio, 26 A/B/C | 06 | 39741182 | 39741156 |
| 00161 | **ROMA** | L'UNIVERSITARIA | Viale Ippocrate, 99 | 06 | 4441229 | 4450613 |
| 00187 | **ROMA** | LIBRERIA GODEL | Via Poli, 46 | 06 | 6798716 | 6790331 |
| 00187 | **ROMA** | STAMPERIA REALE DI ROMA | Via Due Macelli, 12 | 06 | 6793268 | 69940034 |
| 45100 | **ROVIGO** | CARTOLIBRERIA PAVANELLO | Piazza Vittorio Emanuele, 2 | 0425 | 24056 | 24056 |
| 84100 | **SALERNO** | LIBRERIA GUIDA 3 | Corso Garibaldi, 142 | 089 | 254218 | 254218 |
| 63039 | **SAN BENEDETTO D/T (AP)** | LIBRERIA LA BIBLIOFILA | Via Ugo Bassi, 38 | 0735 | 587513 | 576134 |
| 07100 | **SASSARI** | MESSAGGERIE SARDE LIBRI & COSE | Piazza Castello, 11 | 079 | 230028 | 238183 |
| 96100 | **SIRACUSA** | LA LIBRERIA | Piazza Euripide, 22 | 0931 | 22706 | 22706 |
| 10121 | **TORINO** | LIBRERIA DEGLI UFFICI | Corso Vinzaglio, 11 | 011 | 531207 | 531207 |
| 10122 | **TORINO** | LIBRERIA GIURIDICA | Via S. Agostino, 8 | 011 | 4367076 | 4367076 |
| 21100 | **VARESE** | LIBRERIA PIROLA | Via Albuzzi, 8 | 0332 | 231386 | 830762 |
| 37122 | **VERONA** | LIBRERIA L.E.G.I.S. | Vicolo Terese, 3 | 045 | 8009525 | 8038392 |
| 36100 | **VICENZA** | LIBRERIA GALLA 1880 | Viale Roma, 14 | 0444 | 225225 | 225238 |